

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1200-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BANFI, ROMAGNOLI CARETONI Tullia,**  
**GIRAUDO e LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1970

---

Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma

---

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1972

---

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La terza Commissione chiede l'approvazione del disegno di legge n. 1200, concernente il contributo dello Stato all'Istituto affari internazionali, per i seguenti motivi.

Questo Istituto, come è chiaramente dimostrato nella relazione dei colleghi proponenti, ha svolto, finora, senza alcun aiuto dello Stato, una proficua attività, su un elevato piano di serietà e di preparazione, per la conoscenza dei problemi internazionali da parte dell'opinione pubblica.

Allo scopo di evitare superflue ripetizioni, non si riportano gli argomenti dei proponenti.

Le ampie discussioni fatte dalla Commissione sulle origini, sull'organizzazione, sui programmi e sull'opera dell'IAI hanno pienamente confermato le ragioni dell'opportunità del contributo che viene sottoposto alle decisioni dell'Assemblea.

Il contributo è stato limitato, per ragioni di bilancio, a lire 30 milioni per il primo anno e aumentato a 50 per i tre anni successivi.

Anche l'Istituto affari internazionali, come tutti gli altri che ricevono contributi da parte dello Stato, tramite il Ministero degli esteri, dovrà dare ogni anno, entro il mese di febbraio, il rendiconto della sua attività.

BRUSASCA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEI PROPONENTI

## Art. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI) con sede in Roma per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni.

## Art. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1971 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

## Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Istituto per gli affari internazionali (IAI) deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1971 e di lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1972, si provvede con corrispondenti riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi esercizi finanziari.

*Identico.*